



49975-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI

- Presidente -

Sent. n. sez. 3278/2018

VINCENZO SIANI

CC - 18/07/2018

ROBERTO BINENTI

R.G.N. 14800/2018

GAETANO DI GIURO

ANTONIO CAIRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRECO ALESSANDRO nato a SIRACUSA il 08/08/1973

avverso l'ordinanza del 07/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

lette/sentite le conclusioni del PG

Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con cui ha richiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pavia che aveva assunto identica statuizione sulla richiesta di permesso premio avanzata nell'interesse di Greco Alessandro. Premetteva il giudice *a quo* che era in corso di espiazione la pena relativa a reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari ex art. 4-*bis* Ord. Pen.

In particolare, richiamati i presupposti per la concessione del beneficio, ha osservato il Tribunale che, in ragione della natura ostativa dei fatti, in difetto della collaborazione ex art. 58-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354 o di un accertamento sulla sua impossibilità o inesigibilità non ricorressero i presupposti per la concessione dell'invocato permesso premio. L'inutilità o l'impossibilità della collaborazione si valutavano avendo riguardo al momento in cui si instaurava il procedimento di sorveglianza risultando irrilevante l'atteggiamento soggettivo del condannato al momento del processo.

Pur non indicando i fatti, le circostanze e le responsabilità il tribunale richiamava la nota della DDA di Catania che aveva, comunque, ritenuto l'esistenza di uno spazio per la collaborazione da parte dell'istante. Essa si sarebbe dovuta valutare con riguardo non solo ai fatti oggetto di specifica condanna in esecuzione, ma a tutti quei fatti in relazione ai quali, sia pur genericamente, esistevano, come indicato dall'anzidetta nota della DDA, spazi per una utile collaborazione.

2. Ricorre per cassazione Greco Alessandro a mezzo del difensore avvocato Gaito, e deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione.

Osserva che il tribunale, pur riconoscendo il completo disvelamento dei fatti e delle condotte criminali per le quali il ricorrente era stato condannato aveva ritenuto di rigettare l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile affermandone l'esistenza di uno spazio, in relazione a spunti investigativi, dai contenuti non meglio precisati, estranei alle sentenze in esecuzione.

Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la collaborazione con la giustizia, si afferma, deve avere ad oggetto esclusivamente i reati per i quali il soggetto ha riportato condanna e in relazione alla cui pena richieda la concessione del beneficio. Restano fuori dal concetto di collaborazione impossibile apporti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condotte diverse da quelle inerenti al delitto la cui pena è in esecuzione.

Erroneo era stato il passaggio nell'ordinanza impugnata in cui si era evidenziato che, là dove il Greco non fosse stato ascoltato dalla DDA sui temi e gli spunti



ulteriori, si sarebbe potuta ipotizzare una condizione di collaborazione impossibile, così subordinandola, in buona sostanza, all'inerzia degli organi investigativi. Ciò perché secondo il tribunale i fatti oggetto di collaborazione comprenderebbero gli spunti di indagine che a suo tempo non trovarono uno sbocco processuale e che, pertanto, non costituirono oggetto di accertamento con sentenza irrevocabile. Essi non potrebbero essere rinvenuti nel titolo, ma solo attraverso l'accesso agli atti investigativi. Il rigetto era avvenuto sulla scorta della mera conferma della indicazione offerta dalla DDA e senza esaminare criticamente i presupposti di fatto a sostegno della conclusione raggiunta.

2.1. Nell'interesse di Greco Alessandro sono state depositate note di replica alla requisitoria del P.M. che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Si sottolinea l'erronea indicazione da parte della Procura generale, ai fini dell'accertamento della collaborazione impossibile, del requisito della mancanza di collegamenti all'attualità con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Si tratta di un aspetto, osserva il ricorrente, che se può rilevare ai fini della concessione del beneficio richiesto e/o di una misura alternativa non è un elemento che caratterizza l'accertamento sulla collaborazione cd. impossibile. In ogni caso lo stesso testo dell'ordinanza impugnata dava conto dell'assenza di collegamenti con la criminalità anzidetta essendo state riportate nel testo dello stesso provvedimento impugnato le dichiarazioni dissociative del Greco stesso, rese all'udienza del 21/4/2005, innanzi alla Corte d'assise d'appello di Catania.

Ancora, si critica l'affermazione secondo cui il giudizio e la verifica sulla cd. collaborazione impossibile non potrebbero essere operati al momento in cui si genera il procedimento di sorveglianza, ma si tratterebbe di un accertamento rimesso esclusivamente all'autorità che avrebbe svolto le indagini.

Risulterebbe, poi, contrario alla disposizione normativa un concetto di collaborazione impossibile, legato non solo al reato ostativo la cui pena è in esecuzione, ma una forma di collaborazione che si estende a tutti i fatti che con essi delitti siano finalisticamente collegati. La figura di soggetto inquadrata dagli artt. 4 bis comma 1 e 58-ter ord. pen. differirebbe in maniera significativa, si afferma, da quella del collaboratore in senso proprio o del collaboratore totale ex d.l. 8/1991 conv. in l. 82/1991 e mod. dalla l. 45/2001. Si tratta di una categoria più ampia che delimita un perimetro soggettivo di dichiaranti che riferiscono, appunto, anche su fatti cui non abbiano partecipato, che non costituiscano oggetto di esecuzione e rispetto ai quali i benefici penitenziari sono regolamentati dall'art. 16-nonies d.l. cit. Il perimetro di collaborazione rilevante ex art 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e il conseguente ambito di collaborazione impossibile comprenderebbe, contrariamente, il solo fatto reato per il quale il detenuto è condannato e non si riferirebbe a fatti diversi.

2.2. Con separato atto, a firma dell'avvocato Andrea Maria Tomaselli, ricorre avverso l'ordinanza impugnata Greco Alessssandro e deduce quanto segue.

Lamenta la violazione di legge avendo il Greco stesso reciso ogni legame con il suo passato delinquenziale e avendo ammesso le sue responsabilità. Assolutamente generico era risultato il contenuto della nota della DDA di Catania che aveva ipotizzato un possibile contributo dichiarativo da parte del Greco, richiamando le conoscenze in ordine alla associazione mafiosa ancora esistente.

La DDA nella nota anzidetta richiamava una collaborazione che indicava come possibile da parte del medesimo Greco, là dove essa collaborazione non era mai stata richiesta in concreto. Essa sarebbe stata prospettabile, del resto, solo con riferimento a fatti per i quali il soggetto era stato giudicato e condannato e la cui pena era in esecuzione.

2.3. Ancora e infine con atto personalmente sottoscritto il 23/3/2008 Greco Alessandro propone ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento e ne chiede l'annullamento.

OSSERVA IN DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata l'inaammissibilità del ricorso personale del Greco Alessandro. Sia il provvedimento impugnato sia l'anzidetto ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inaammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Sul tema di costituzionalità le Sezioni Unite di questa Corte, testé citate, hanno spiegato che è manifestamente infondata la questione relativa all'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso per cassazione all'imputato personalmente. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

2. Venendo all'esame del nucleo centrale delle questioni affrontate con i ricorsi proposti nell'interesse di Greco Alessandro, trattandosi di temi sovrapponibili, deve ritenersi possibile la trattazione congiunta.

Gli argomenti di critica sviluppati sono fondati per quanto si passa a esporre.

2.1. Assume in sintesi estrema il ricorrente l'errore di diritto inerente la sovrapposizione fallace tra la figura della collaborazione ex art. 4-*bis* comma 1 ord. pen. in relazione all'art. 58-ter ord. pen. e quella della collaborazione cd. *totale* i cui effetti, in funzione del riconoscimento dei benefici penitenziari, sarebbero riservati alla disciplina dell'art. 16-*nonies* ord. pen..

L'anzidetta sovrapposizione, assume il ricorrente, oltre all'errore di diritto avrebbe determinato una conclusione non condivisibile sulla scelta di negare il beneficio, affermando l'esistenza di spazi di collaborazione, ancora praticabili, (il tutto sulla scorta di una generica indicazione della Dda di Catania e senza esplicitazioni ulteriori) che avrebbe indotto alla conclusione secondo cui il contributo narrativo si sarebbe dovuto misurare non solo con riguardo al delitto cd. ostativo in esecuzione, ma a tutti i fatti con esso collegati che risulterebbero suscettibili di chiarimento.

Ebbene la legge 23 dicembre 2002 n. 279 ha recepito le sentenze della Corte costituzionale nr. 357 del 1994 e nr. 68 del 1995 e ha modificato l'art 4 bis comma 1 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 consentendo l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari per i reati previsti dalla stessa norma, quando la limitata partecipazione o l'integrale accertamento dei fatti rendevano impossibile una collaborazione con la giustizia.

Il primo comma dell'art. 4 bis Ord. Pen. enumera i delitti ordinariamente indicati come "ostativi di prima fascia", in relazione ai quali l'espiazione di una condanna relativa non consente la concessione di una serie di benefici penitenziari, tra i quali, appunto, il permesso-premio. Il divieto è superabile soltanto in presenza di alcuni requisiti di legge, espressamente previsti dal richiamato comma 1 bis dell'art. 4-bis Ord. Pen. Si tratta della avvenuta collaborazione con la giustizia oppure, da un lato, dell'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e, d'altro lato, dell'impossibilità o dell'irrelevanza di una collaborazione con la giustizia per varie ragioni (limitata partecipazione al fatto criminoso o integrale accertamento).

2.2. Ciò posto la prima tra le questioni da affrontare su cui si incentra la premessa logica della decisione concerne l'esatta delimitazione del perimetro obiettivo entro cui si deve svolgere la collaborazione per essere tale da superare il divieto posto dall'art. 4-bis ord. pen. e simmetricamente la definizione dell'ambito oggettivo entro cui ritenere che essa collaborazione risulti inesigibile o impossibile, in ragione delle sopravvenute congiunture processuali e/o dei relativi epiloghi. In realtà occorre osservare come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016 Cc. (dep. 26/02/2016) Cacalano Rv. 266239) abbia spiegato che ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della medesima legge non è limitato

soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità (Sez. 1, sentenza n. 58075 del 26/10/2017, P.G. in proc. Cagnazzo Rv. 271616). Ciò non significa ovviamente che si sia autorizzati a sovrapporre, in funzione dell'accertamento del requisito di collaborazione o di verifica dei presupposti della sua inesigibilità, la figura del collaborante ex artt. 4 bis comma 1 e 58-ter ord. pen. con quella della cd. *collaborazione totale* che, per il riconoscimento dei benefici penitenziari richiama l'art. 16-nonies del d.l. 8/1991 conv. nella l. 82/1991.

Da ciò discende che la collaborazione -e l'attributo di sua esigibilità o meno- si conformano ad un giudizio rimesso al magistrato di sorveglianza che è tenuto a verificare in primo luogo se, in relazione al fatto oggetto di condanna e alla pena in espiazione, esistano margini concreti di collaborazione utile. Ancora, l'accertamento si potrà e dovrà estendere ad ambiti delittuosi diversi da quello principale, là dove constino fatti e atti che abbiano autonoma veste giuridica e che siano entrati comunque nella valutazione giurisdizionale legata al titolo per cui vi sia stata condanna e pena in esecuzione. In questi casi la verifica sull'esigibilità della collaborazione coinvolge necessariamente i fatti stessi non perché, tuttavia, essa apra ad una nozione di collaborazione *totale*, ex art. 16-nonies d.l. cit, ma poiché quei fatti sono inscindibilmente legati a quelli ostativi in esecuzione e presentano nessi di interdipendenza tali per cui sarebbe impossibile intenderne il significato e la stessa valenza genetica, senza apprezzarne l'unitarietà razionale in cui matura la stessa spinta a delinquere. Deriva, pertanto, che allorquando si ravvisi finalismo siffatto tra i delitti la verifica sulla impossibilità della collaborazione non può essere ristretta al solo delitto e alla pena in esecuzione.

Per altro verso, deve osservarsi che le indicazioni offerte dalla DDA, pur costituendo necessario termine di confronto, devono essere criticamente valutate dal tribunale di sorveglianza. Né la normativa vigente prevede che sia l'autorità inquirente (che pure può procedere a colloqui investigativi) a dover necessariamente prendere l'iniziativa di cercare una collaborazione con la giustizia. Al contrario, è il condannato ad offrire un proprio contributo in tal senso, là dove lo ritenga. Non si può, cioè, concludere che l'iniziativa dell'autorità che svolge indagini sia una preliminare condizione di valutabilità della collaborazione (Sez. 1, n. 36457 del 09/04/2018 cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273610). In questa logica si è, infatti, osservato che, ai fini del superamento delle condizioni ostativa alla fruizione di benefici penitenziari stabilite dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter delle

legge 26 luglio 1975, n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, non sussiste un obbligo dell'autorità inquirente di sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia e di indicare al medesimo i temi del suo possibile apporto informativo. Si è anzi escluso che, in assenza di tali iniziative, si potesse ipotizzare un caso di impossibilità o irrilevanza della collaborazione. (Sez. 1, n. 36457 del 09/04/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273610).

2.3. Il provvedimento impugnato non fa corretta applicazione dei principi anzidetti. In primo luogo l'ordinanza indicata allarga eccessivamente il perimetro entro cui procedere allo scrutinio della inesigibilità della collaborazione, giungendo ad ammettere un concetto di apporto conoscitivo che si estende a ogni forma di conoscenza, così aprendo alle forme di collaborazione cd. *totale*, non richieste ai fini della verifica da compiere e del riconoscimento dei benefici stessi.

Questa Corte, da tempo, ha del resto spiegato che i benefici penitenziari possono essere concessi, anche con riferimento ai delitti ostativi previsti dall'art. 4-bis ord. pen., qualora il condannato non abbia prestato collaborazione per l'impossibilità determinata dal non aver egli potuto acquisire, per il ruolo marginale svolto, conoscenze utili diversabili nell'investigazione ovvero dall'avvenuto totale accertamento dei fatti (ipotesi delle c.d. collaborazioni "irrilevanti", "inesigibili" o "impossibili") (anche Corte cost., sentenze nn. 357 del 1994 e 68 del 1995) (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214356).

Sotto altro profilo, posta l'anzidetta premessa, che evocherebbe un concetto ampio di collaborazione, estensibile oltre il titolo in esecuzione, il provvedimento impugnato richiama in maniera apodittica il contenuto della nota trasmessa dalla Dda di Catania, senza indicare né definire gli ambiti concreti entro cui sarebbe possibile spiegare una collaborazione utile, al fine di accertare se ambiti siffatti siano in collegamento diretto e inscindibile con il reato e la condanna in esecuzione. A ben vedere, l'approccio indicato e la acritica ricezione dell'anzidetto parere dell'inquirente finiscono per indurre il magistrato di sorveglianza, unico organo funzionalmente competente alla decisione, ad abdicare al suo ruolo e al compito di esaminare criticamente i dati offerti nel richiamato parere. Ciò perché si omette di verificare il nucleo centrale dell'accertamento e, dunque, l'esistenza di uno spazio collaborativo in concreto sperimentabile. Ragionare diversamente significherebbe, ancora, ammettere il beneficio nei soli casi di collaborazione *totale*, là dove al contrario l'istituto del permesso premio ha finalità rieducativa e vale per tutte le forme di esecuzione anche per quelle inerenti reati ostativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214356) e a prescindere dalla cd. collaborazione *totale*. Soprattutto, significherebbe disapplicare l'intervento normativo sopra indicato, seguito alle decisioni della Corte costituzionale che ha indicato in sostanza il

canone di collaborazione sul reato per il quale v'è condanna come indice legale di ravvedimento (Sez. 1, n. 7423 del 17/01/2017, Rv. 271399), così equiparando alla collaborazione attiva anche le ipotesi in cui essa si fosse rivelata inesigibile in concreto per essere stati accertati i fatti e/o per la minima partecipazione dell'istante alle condotte.

3. Ciò posto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di ~~Roma~~ *Milano*.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018

Il consigliere estensore

Antonio Cairo



Il Presidente

Maria Stefania Di Tomassi

